



## **COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI**

**CRITERI E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
AMMINISTRATIVE PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, NONCHE'  
PER ESERCIZI DI VICINATO E MEDIE STRUTTURE CHE SI  
COLLOCANO ALL'INTERNO DI CENTRI E COMPLESSI COMMERCIALI**

**San Daniele del Friuli**

approvato con deliberazione C.C. n.48 del 20.06.2006

## **CAPO PRIMO – PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 – Obiettivi e finalità**

1. La presenza di attività commerciali in un determinato territorio risponde a tre obiettivi fondamentali:
  - a) soddisfare le esigenze dei consumatori, ovvero della popolazione residente o fluttuante in un certo bacino commerciale;
  - b) produrre reddito per l'imprenditore che svolge l'attività commerciale;
  - c) produrre valore aggiunto per il territorio oltre a creare occupazione e reddito per i lavoratori dipendenti.
  
2. I presenti Criteri sono stati redatti nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) libertà di impresa, libera circolazione delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato;
  - b) tutela dei consumatori nelle sue componenti di garanzia dell'approvvigionamento e del servizio sul territorio;
  - c) salvaguardia e crescita professionale dei lavoratori occupati sia delle piccole e medie imprese con il concorso delle parti sociali e degli enti bilaterali istituiti dalle stesse (parti sociali);
  - d) sviluppo della rete distributiva comunale secondo criteri di efficienza e modernizzazione, anche al fine del contenimento dei prezzi in coerenza con le tendenze evolutive socio-economiche;
  - e) riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - f) salvaguardia e tutela del servizio commerciale nelle aree urbane, con particolare riferimento alle aree a minore dotazione del servizio.
  
3. I presenti Criteri perseguono le seguenti finalità:
  - a) armonizzazione dell'evoluzione del settore distributivo con gli obiettivi generali dell'Amministrazione comunale, pur sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
  - b) assegnazione al comparto commerciale di un ruolo paritario con gli altri settori produttivi, armonizzando il suo sviluppo con la complessiva evoluzione dell'offerta;
  - c) valorizzazione del ruolo del commercio promuovendo la capacità di competere con i sistemi distributivi degli altri Comuni della Regione;
  - d) contenimento dei fenomeni di ulteriore saturazione delle aree comunali a più forte concentrazione commerciale e dei processi di ulteriore depauperamento del tessuto commerciale delle aree territoriali più deboli.

#### *Criteria e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita*

4. Nella predisposizione dei presenti Criteri si è tenuto conto dei seguenti presupposti:
- 1) recupero o valorizzazione dei centri urbani, con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi;
  - 2) prescrizioni urbanistiche vigenti;
  - 3) caratteristiche delle infrastrutture viarie;
  - 4) struttura della rete distributiva;
  - 5) assetti insediativi ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto;
  - 6) tendenze evolutive socioeconomiche ed insediative;

ed, in particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

- 1) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;
  - 2) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri determinati dal D.P.Reg. 0138/Pres./2003, come modificato dal D.P.Reg. 0140/Pres./2005, per la valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio;
  - 3) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.
5. I presenti Criteri vogliono garantire ed armonizzare le esigenze locali territoriali per un equilibrato sistema commerciale.

### **ARTICOLO 2 – Generalità e durata**

1. Il Comune con il presente strumento:
  - a) individua gli ambiti programmazione commerciale comunale;
  - b) individua le procedure e il sistema autorizzativo per l'insediamento di medie strutture;
  - c) determina il contingente numerico;

2. I criteri di localizzazione sono differenziati sulla base di:
  - a) settore merceologico;
  - b) tipologia di struttura commerciale (esercizio singolo, centro, complesso, parco commerciale);
  - c) superficie di vendita;
  - d) zonizzazione di P.R.G.C..
3. La strumentazione definisce la "compatibilità" tra le caratteristiche delle strutture commerciali (definite in base a: settore merceologico, tipologia, superficie di vendita), e le caratteristiche urbanistico - edilizie delle aree di attuale o nuova localizzazione delle strutture commerciali.
4. La programmazione comunale ha la durata prevista dalla legge e resta efficace fino all'entrata in vigore della nuova normativa.

### **ARTICOLO 3 - Oggetto**

1. I presenti Criteri disciplinano, in attuazione della Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al D.P.Reg. 0138/Pres./2003, con cui è stato approvato il "Regolamento di esecuzione degli artt. 7 e 8 della L.R. 8/99", modificato con D.P.Reg. 0140/Pres./2005, in seguito all'approvazione del Piano della Grande Distribuzione avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2005, n. 781, il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita maggiori, nonché per esercizi di vicinato e medie strutture minori, nei casi previsti dal Decreto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti Criteri, si rinvia alle norme vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

### **ARTICOLO 4 - Definizioni**

1. Giusto quanto previsto ai sensi dell'articolo 110, comma 4, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, ai fini dei presenti Criteri si intendono:

### Criteria e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita

- 1) per "Legge", la L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, e per "Decreto" il Decreto del Presidente della Regione n. 0138 del 21 maggio 2003, così come integrato e modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 0140 del 15 aprile 2005;
- 2) per "commercio al dettaglio", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge, l'attività può essere anche "stagionale", intendendosi per stagione un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti all'attività annuale; l'attività può essere anche "temporanea", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), della legge, intendendosi l'attività esercitata per un periodo di tempo non superiore ai cinquantanove giorni nel corso dell'anno; nel caso di eventi o manifestazioni straordinarie, feste o riunioni autorizzate purchè svolti su aree private, data la temporaneità e l'occasionalità della fattispecie l'esercizio dell'attività è ammesso anche in siti e luoghi non aventi destinazione commerciale ma comunque che rispettino le condizioni di sicurezza ed igienicità; l'attività temporanea è ammissibile previa denuncia d'inizio attività ed autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e morali;
- 3) per "esercizi di vendita al dettaglio di vicinato", quelli definiti dalla normativa di riferimento (Legge), all'articolo 2, comma 1, lettera h), in ragione della superficie di vendita;
- 4) per "esercizi di vendita al dettaglio di media struttura minore", quelli definiti dalla normativa di riferimento (Legge), all'articolo 2, comma 1, lettera i), in ragione della superficie di vendita;
- 5) per "esercizi di vendita al dettaglio di media struttura maggiore", quelli definiti dalla normativa di riferimento (Legge), all'articolo 2, comma 1, lettera j), della legge, in ragione della superficie di vendita;
- 6) per "centro commerciale al dettaglio", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k), della legge, un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente (accessi, traffico, parcheggi, spazi e servizi comuni, servizi ad uso collettivo), la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali (pubblici esercizi, rivendite di giornali e riviste, rivendita tabacchi, attività di artigianato di servizio, terziario commerciale, paracommerciale, direzionale di servizio, ufficio postale, sportelli turistici e di informazione, presidi medico/farmaceutico/veterinario e simili, biglietterie, agenzie viaggio, funzioni congressuali, sedi espositive, ecc.), incluse le attività di intrattenimento e svago, sportive e per il tempo libero, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;

#### Criteria e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita

- 7) per *"complesso commerciale"*, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge, un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali (pubblici esercizi, rivendite di giornali e riviste, rivendita tabacchi, attività di artigianato di servizio, terziario commerciale, paracommerciale, direzionale di servizio, ufficio postale, sportelli turistici e di informazione, presidi medico/farmaceutico/ veterinario e simili, biglietterie, agenzie viaggio, funzioni congressuali, sedi espositive, commerciale all'ingrosso, ecc.), incluse le attività di intrattenimento e svago, incluse le attività di svago ed intrattenimento, sportive e per il tempo libero;
- 8) per *"concentrazione in una media struttura"*, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge, il conferimento di preesistenti ed attivati esercizi commerciali in una unica media struttura di medesima titolarità, ai fini dell'apertura o dell'ampliamento della struttura medesima;
- 9) per *"denuncia di inizio attività"*, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), della legge, la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima;
- 10) per *"superficie di vendita di un esercizio al dettaglio"*, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge, l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;
- 11) per *"superficie di vendita a cielo libero nelle attività svolte totalmente o parzialmente a cielo libero"*, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto, il venti per cento della superficie alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella destinata a mostra o ad esposizione di merce; la superficie di vendita a cielo libero s'intende equiparata, agli effetti del calcolo della superficie coperta complessiva, alla superficie di vendita interna agli edifici;
- 12) per *"superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio e di un complesso commerciale"*, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), della legge, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro, al complesso commerciale;

### Criteria e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita

- 13) per "*superficie coperta complessiva*", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), della legge, la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti, con esclusione delle sole pensiline, sporti di gronda e aggetti a tutela del fabbricato, delle vetrine e a protezione dell'ingresso, e comunque non utilizzate per l'esposizione di merci;
- 14) per "*zone commerciali di allocazione della media struttura maggiore*", quelle consentite dallo strumento urbanistico ovvero nelle aree specificatamente individuate;
- 15) per "*contingente di autorizzazioni di media struttura maggiore*", il numero di nuove autorizzazioni suddivise per settore merceologico, calcolate secondo l'allegato B del Decreto.

2. Ai soli fini urbanistici, si identificano anche le ulteriori seguenti definizioni:

- a) per "*galleria commerciale*", si intende un insieme di più distinti esercizi al dettaglio in cui la destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi, aventi superficie coperta complessiva inferiore a 1.500, ma superiore a 400 mq.; in tale fattispecie, pur caratterizzandosi l'insediamento per attrattività unitaria nei confronti degli utenti, non vi è una gestione economica unitaria dell'intervento immobiliare, e le presenti disposizioni si applicano con riferimento ai singoli esercizi in rapporto alla tipologia individuale di ciascuno;
- b) per "*centro commerciale naturale*", si intende una sequenza di esercizi commerciali che si affacciano in prevalenza su vie o piazze, le cui autorizzazioni amministrative sono separate e indipendenti; le concessioni/autorizzazioni edilizie vengono rilasciate separatamente ed autonomamente per ciascuna o più attività.

## **ARTICOLO 5 – Ambito di applicazione**

1. I presenti Criteri non si applicano alle fattispecie di cui all'articolo 4 della Legge.

## ARTICOLO 6 – Determinazione del contingente

1. La determinazione del contingente è stata effettuata secondo i parametri di cui all'allegato B del Decreto. Il calcolo ha prodotto i seguenti indici numerici:

<b>ALIMENTARE</b>			
<b>CATEGORIE</b>	<b>UNITA'</b>	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>N. ESERCIZI</b>
Abitanti residenti nel Comune	7.985	0,00022	1,76
Abitanti residenti nei Comuni entro i 15 chilometri	55.052	0,0000016	0,09
Presenze turistiche	0	0,00000000082	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>1,84</b>
<b>Arrotondamento all'unità superiore</b>			<b>2,00</b>
<b>Numero unità esistenti</b>			<b>4,00</b>
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>0,00</b>

<b>NON ALIMENTARE</b>			
<b>CATEGORIE</b>	<b>UNITA'</b>	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>N. ESERCIZI</b>
Abitanti residenti nel Comune	7.985	0,00055	4,39
Abitanti residenti nei Comuni entro i 30 chilometri	334.232	0,0000048	1,60
Presenze turistiche	0	0,00000000075	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>5,99</b>
<b>Arrotondamento all'unità superiore</b>			<b>6,00</b>
<b>Numero unità esistenti</b>			<b>6,00</b>
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>0,00</b>

2. Il contingente disponibile alla data di adozione dei presenti Criteri, a seguito delle detrazioni delle attività esistenti ed operanti di cui all'Allegato A ai Criteri, da allocare nel territorio comunale, è pari a n. 0 (zero) medie strutture maggiori per il settore alimentare e n. 0 (zero) medie strutture maggiori per il settore non alimentare, intendendosi in quest'ultimo inclusi i generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge.



### Criteria e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita

3. Nel caso di "strutture miste", ossia esercenti la vendita dei beni di entrambi i settori merceologici, l'autorizzazione per nuove medie strutture andrà computata in detrazione ad entrambi i settori merceologici.
4. La disponibilità numerica di autorizzazioni per media struttura maggiore, distinta per settore merceologico, dovrà essere costantemente aggiornata in ragione degli eventi che ne determinano una modifica, e precisamente:
  - a) nuove aperture;
  - b) aggiunta di settore merceologico;
  - c) cessazione, anche dovuta a revoca, decadenza o rinuncia;
  - d) riduzione di superficie che ridefinisca la struttura da media maggiore in media minore o vicinato;
  - e) ampliamento della superficie che riqualifichi la media struttura maggiore come grande struttura di vendita.
5. Per le finalità di cui all'articolo 84, comma 4, della legge, il Comune ha l'obbligo di comunicare all'Osservatorio regionale del Commercio ogni variazione della rete commerciale del proprio territorio, anche con riferimento agli esercizi di vicinato.

### **ARTICOLO 7 - Classificazione delle medie strutture di vendita e degli esercizi di vicinato**

1. Gli esercizi commerciali al dettaglio di vicinato e media struttura vengono suddivisi, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:
  - a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare;
  - b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare;
  - c) strutture di vendita per entrambi i settori, alimentare e non alimentare (settore misto); in quest'ultimo caso nell'autorizzazione va indicata la superficie di vendita autorizzata per ogni singolo settore, restando comunque nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita, come previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto.

*Criteria e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita*

2. Il settore non alimentare, sia ai fini dell'osservanza della legge che ai fini del coordinamento della programmazione commerciale con gli aspetti urbanistici ed edilizi e di funzionalità dell'assetto viario in relazione all'insediamento, è suddiviso in:
  - a) non alimentare;
  - b) non alimentare a basso impatto.
3. La definizione di attività a basso impatto è correlata alla frequenza di acquisto ed alla necessità di vaste superfici di vendita/esposizione, riferite alla merceologia offerta, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge.
4. Si possono definire attività di basso impatto quelle di vendita di:
  - a) materiali dell'edilizia;
  - b) materiali dell'agricoltura;
  - c) materiali della zootecnia;
  - d) ferramenta;
  - e) legnami;
  - f) mobili ed articoli di arredamento;
  - g) veicoli, incluse le imbarcazioni;
  - h) prodotti similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori ed acquirenti.
5. Solo per le attività di vendita dei generi del settore merceologico non alimentare a basso impatto è consentito l'utilizzo parziale o totale della superficie di vendita a cielo libero, secondo le modalità di calcolo di cui al precedente articolo 4, comma 1, punto 11).

## **ARTICOLO 8 - Modello territoriale sovracomunale**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto, il territorio del Comune di San Daniele del Friuli è inquadrato nell'ambito del Bacino sovracomunale n. 5, che comprende i Comuni dei mandamenti di Udine (Udine, Basiliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco), di Codroipo (Codroipo, Bertiole, Camino al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Varmo) e di San Daniele del Friuli (San Daniele del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San vito di Fagagna).

## **ARTICOLO 9 - Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio**

1. Nel caso in cui vengano svolte anche attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio deve essere effettuata in locali separati e dotati di distinti accessi per il pubblico; sono ammesse porte di comunicazione interna, ma non accessibili al pubblico.
2. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso è ammesso esclusivamente per la vendita dei generi del settore merceologico non alimentare a basso impatto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge.

## **ARTICOLO 10 - Norme per i centri ed i complessi commerciali**

1. Le grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro o complesso commerciale sono soggette ad autorizzazione comunale, da rilasciarsi secondo le procedure di legge.
2. Il centro o complesso commerciale deve essere dotato di spazi e servizi comuni (parcheggi, servizi ad uso collettivo, ecc.) funzionali che possono essere organizzati su superfici sia coperte che scoperte.
3. La sola presenza di unitarietà del sistema di traffico (con riferimento ai soli accessi e viabilità carrabile) non integra le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), della legge, nel caso del:

- a) complesso commerciale, la caratteristica di *“edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro”*;
  - b) del centro commerciale, la caratteristica di *“progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente”*.
4. L'autorizzazione rilasciata, ai sensi della legge e delle norme statuite dall'eventuale Piano di settore del commercio per le grandi strutture di vendita, al centro o complesso nel suo insieme, ha valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra tipologie e settori merceologici.
  5. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti; in tale ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato per i rapporti giuridici con i terzi, ed il promotore e gli esercenti devono essere in possesso dei requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività.
  6. Con autonomi atti, contestuali o successivi, sono autorizzati gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture presenti all'interno.
  7. Il Comune può coordinare eventuali istanze di soggetti economici e sociali interessati, al fine di favorire l'inserimento di operatori commerciali locali nel centro/complesso commerciale.
  8. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno sono soggette ad autorizzazione, purchè rimanga invariata la superficie di vendita complessiva e le dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico.
  9. Nei centri commerciali al dettaglio la somma della superficie di vendita al dettaglio degli esercizi di vicinato e di media struttura non deve essere inferiore al 25% della superficie complessiva di vendita; all'interno dei complessi commerciali al dettaglio il rapporto tra le superfici di vendita è libero.
  10. Sono sempre autorizzati i trasferimenti, gli ampliamenti e gli accorpamenti che avvengono all'interno nelle ipotesi indicate ai due commi precedenti, qualora non comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita e fermo restando il rispetto della percentuale di cui al precedente comma 9.

## **ARTICOLO 11 – Servizi sostitutivi di mensa**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 25 marzo 1977, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, i servizi sostitutivi di mensa sono ammessi anche nelle medie strutture di vendita.

## **ARTICOLO 12 – Autorizzazione**

1. Sono soggetti ad autorizzazione:
  - a) l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, la concentrazione, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita maggiori;
  - b) l'allocatione di esercizi di vicinato e medie strutture minori all'interno di complessi e centri commerciali;
  - c) i casi contemplati al successivo articolo 18;
  - d) la proroga, per un periodo non superiore ai sei mesi, della sospensione dell'attività di una media struttura di vendita che può essere richiesta al Comune, nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all'operatore, almeno trenta giorni prima della scadenza della sospensione;
  - e) la proroga dell'attivazione di una media struttura che può essere richiesta al Comune, nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all'operatore, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per l'attivazione;
  - f) l'esercizio di una media struttura di vendita venutosi a creare per effetto di riduzione della superficie di una grande struttura di vendita, come specificato al successivo articolo 19.

## **ARTICOLO 13 - Denuncia di inizio attività**

1. Sono soggetti alla denuncia preventiva di inizio attività:
  - a) l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture minori;
  - b) il subingresso per atto tra vivi o a causa di morte nelle medie strutture di vendita preesistenti, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione e la reintestazione al termine della gestione;
  - c) l'attività di vendita al dettaglio, definita "*attività temporanea*", esercitata per un periodo di tempo non superiore ai cinquantanove giorni nel corso dell'anno.

## **ARTICOLO 14 - Comunicazione**

1. Sono soggette a comunicazione:
  - a) la modificazione dell'attività di una media struttura da stagionale in annuale o, viceversa, da annuale in stagionale; tale comunicazione deve essere inoltrata all'Amministrazione entro dieci giorni dal momento dell'intervenuta variazione;
  - b) la riduzione della superficie di vendita di una media struttura;
  - c) la sospensione dell'attività di una media struttura, da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione medesima, qualora questa debba protrarsi per più di trenta giorni; tale sospensione non può superare i dodici mesi;
  - d) la cessazione dell'attività di una media struttura di vendita, da effettuarsi entro trenta giorni dalla cessazione stessa; in caso di cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, il cessionario è tenuto alla comunicazione nel termine di trenta giorni solo nel caso in cui la denuncia preventiva prevista per il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali venga presentata dopo il medesimo termine; in caso di chiusura definitiva dell'attività, alla comunicazione di chiusura devono essere allegati gli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato ovvero, in caso di perdita o smarrimento del titolo originale, la relativa denuncia;
  - e) la riduzione della superficie di vendita di una media struttura maggiore, da effettuarsi entro dieci giorni a decorrere dalla data di effettivo utilizzo dell'area ridotta.

## **CAPO SECONDO – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

### **ARTICOLO 15 - Requisiti soggettivi**

1. L'attività commerciale di media struttura può essere esercitata da soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 5 e 7 della legge; i requisiti di cui all'articolo 5 della legge devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, i requisiti di cui all'articolo 7 della legge devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.
2. Il possesso dei requisiti è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività commerciale anche al di fuori della fattispecie di società. Qualora l'attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.

### **ARTICOLO 16 – Sistema autorizzatorio**

1. La documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie strutture di vendita maggiori, ai fini di nuovo rilascio, ampliamento della superficie di vendita, trasferimento di sede, aggiunta di settore merceologico, concentrazione è quella elencata nell'Allegato B al presente regolamento.
2. Le domande e le denunce relative alle medie strutture di vendita da insediarsi, ovvero insediate ai fini delle fattispecie di cui al precedente comma 1 diverse dal nuovo rilascio, nel territorio del Comune, devono contenere tutti i dati identificativi dell'iniziativa, con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, nonché il possesso dei requisiti soggettivi di legge.
3. L'iniziativa deve realizzarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché di ogni specifica disposizione vigente in relazione all'iniziativa medesima.
4. L'attivazione dell'esercizio di media struttura maggiore deve essere comunicata, preferibilmente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo fax, o, comunque, in altra forma purché scritta, entro 15 dieci giorni dall'avvenuto evento.

## **ARTICOLO 17 – Attività istruttoria**

1. L'Ufficio Comunale competente, ricevute le domande di autorizzazione o le denunce preventive relative alle attività di media struttura di vendita, ne controlla la regolarità formale e la completezza.
2. Si considera data di presentazione della domanda o della denuncia, quella di arrivo al Protocollo del Comune della domanda o denuncia, completa dei dati e dei documenti previsti nell'Allegato B al presente regolamento.
3. Qualora la domanda o denuncia risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio, entro quindici giorni dalla data di registrazione della medesima al Protocollo Generale del Comune, invita il richiedente, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, a provvedere alla sua regolarizzazione.
4. Il richiedente è tenuto ad inoltrare la documentazione, oggetto dell'invito alla regolarizzazione di cui al precedente comma 3, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso di mancato invio della documentazione mancante entro il predetto termine, la domanda si intenderà tacitamente ritirata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione procedente.
5. Il provvedimento finale deve essere rilasciato nei seguenti termini:
  - a) nel caso di denuncia, entro sessanta giorni dalla data di registrazione della stessa al Protocollo Generale;
  - b) nel caso di domanda completa di tutti i suoi elementi entro novanta giorni dalla data di registrazione della stessa al Protocollo Generale;
  - c) nel caso di domanda incompleta, entro novanta giorni dalla data di ricezione al Protocollo Generale della documentazione presentata a completamento.
6. Per le denunce di inizio attività ha corso la normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

## **ARTICOLO 18 - Autorizzazioni in deroga**

1. In deroga ai criteri stabiliti è consentito il rilascio di :



- a) una sola autorizzazione per l'apertura di una media struttura di entrambi i settori alimentare e non alimentare, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq., quando essa sia inserita nella realizzazione di un progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno cinquecento abitanti), in assenza di una media struttura per il settore alimentare alla distanza di almeno cinquecento metri in linea d'aria dalla sua perimetrazione; l'apertura dell'esercizio commerciale autorizzato mediante tale deroga è subordinata alla effettiva realizzazione dell'intero progetto e non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede;
  - b) autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per medie strutture, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq., dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.
2. Relativamente alla deroga di cui al precedente comma 1, lettera a), l'eventuale individuazione dell'ambito in cui consentire la sua applicazione avverrà con atto integrativo al presente regolamento.

### **ARTICOLO 19 - Contingente in soprannumero**

1. La riduzione della superficie, che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato, determina, ove sia stato approvato il Piano di settore per grandi strutture di vendita, il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.
2. L'esercizio di media struttura maggiore eventualmente formatosi viene autorizzato in soprannumero; tale autorizzazione non va computata nella disponibilità delle autorizzazioni relative alle medie strutture maggiori e va riassorbita non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia motivo un'autorizzazione per media struttura maggiore.

### **ARTICOLO 20 - Revoca delle autorizzazioni**

1. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita di media struttura sono revocati nei casi in cui il titolare:
  - a) non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;

- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 2, della legge, ovvero qualora, alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima, non riattivi l'esercizio commerciale;
  - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge;
  - d) sia recidivo nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
2. Ai sensi dell'articolo 80, comma 10, della legge, è altresì disposta la chiusura delle medie strutture e degli esercizi di vicinato per le violazioni di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 1.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del precedente comma 1, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mesi.

### **ART. 21 - Ampliamento delle medie strutture di vendita**

- 1. L'ampliamento di una media struttura minore esistente oltre la superficie massima prevista per detta tipologia, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale non superi il cinquanta per cento della superficie originaria della media struttura minore esistente, è autorizzato in deroga alla disponibilità di contingente.
- 2. L'ampliamento di una media struttura minore esistente oltre la superficie prevista per detta tipologia, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il cinquanta per cento della superficie originaria della media struttura minore esistente, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione per media struttura maggiore.
- 3. L'ampliamento oltre la superficie prevista per medie strutture minori, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il cinquanta per cento della superficie originaria della media struttura minore esistente, è sempre autorizzato, in deroga alla disponibilità di contingente, qualora l'ampliamento medesimo avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico ed al medesimo Bacino Sovracomunale n. 5.

## **ARTICOLO 22 - Riduzione di superficie**

1. La riduzione della superficie di vendita di una media struttura deve essere comunicata al Comune entro dieci giorni a decorrere dalla data di effettivo utilizzo dell'area in misura ridotta. La riduzione di superficie di vendita deve realizzarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché di ogni specifica disposizione vigente in relazione all'iniziativa medesima.
2. In caso di riduzione della superficie di vendita di una media struttura maggiore:
  - a) nella fattispecie che la riduzione di superficie mantenga la struttura nell'ambito delle medie strutture di vendita maggiori l'autorizzazione preesistente viene ritirata e si procede al rilascio di una nuova autorizzazione contenente la nuova consistenza della superficie di vendita; non si verifica, in questo caso, nessuna modificazione del contingente;
  - b) nella fattispecie che la riduzione di superficie determini che la media struttura maggiore si trasformi in una media struttura minore, l'autorizzazione per media struttura maggiore rilasciata precedentemente è soggetta a restituzione al Comune che procede d'ufficio alla conclusione del procedimento; si verifica, in questo caso, il ritorno in disponibilità di contingente di una unità di media struttura maggiore.

## **ARTICOLO 23 - Concentrazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge, i preesistenti esercizi commerciali, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione e utilizzabili per la concentrazione in una media struttura di vendita maggiore, possono riguardare anche differenti settori merceologici e provenire da Comuni diversi, ma appartenenti al medesimo Bacino Sovracomunale n. 5.
2. La superficie di vendita da attribuire ad ogni esercizio commerciale oggetto di concentrazione è quella risultante dagli atti aggiornati in possesso del Comune.
3. Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono automaticamente ovvero, qualora trattasi di esercizi la cui apertura è soggetta a denuncia di inizio attività, il Comune ordina la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potrà essere riattivato con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.

## **ARTICOLO 24 - Aggiunta di settore merceologico**

1. L'aggiunta del settore merceologico non autorizzato, in un esercizio di media struttura maggiore, anche senza modifiche di superficie, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione.

## **ARTICOLO 25 - Trasferimento di sede**

1. I trasferimenti di sede della medie strutture maggiori devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dal precedente articolo 12 e delle disposizioni di cui al successivo articolo 26.
2. I trasferimenti di sede, contestuali a concentrazioni o ampliamenti di superficie, sono assoggettati anche alle specifiche disposizioni relative alle concentrazioni od agli ampliamenti.
3. Sono sempre ammessi i trasferimenti di sede in tutto il territorio comunale delle medie strutture di vendita minori, nel rispetto delle previsioni di P.R.G.C..

## **CAPO TERZO – NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE**

### **ARTICOLO 26 - Compatibilità della destinazione urbanistica**

1. L'insediamento degli esercizi di vicinato, della media struttura di vendita minore o maggiore, oltre che nelle zone a destinazione specifica (zone H, H2, H3), è consentito nelle altre zone urbanistiche (di tipo residenziale, turistico, direzionale, miste, ecc.) dove espressamente previsto dalle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..

## **ARTICOLO 27 – Correlazione tra titolo edilizio e provvedimento per l'esercizio dell'attività commerciale**

1. In conformità al principio di correlazione tra abilitazione edilizia ed autorizzazione commerciale, l'Amministrazione Comunale, ove messa dal privato in condizione di procedervi, procederà all'istruttoria delle due pratiche amministrative in maniera contestuale e coordinata.
2. L'avvenuto rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di un insediamento commerciale, non esclude che la relativa autorizzazione commerciale possa essere negata, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Non si dà luogo al rilascio di autorizzazioni commerciali nei casi in cui già non sussista, ovvero non venga contemporaneamente ottenuto il titolo abilitativo edilizio necessario alla realizzazione della struttura destinata ad ospitare l'esercizio.

## **ARTICOLO 28 - Impatto sulla viabilità**

1. Le domande per il rilascio di nuove autorizzazioni, trasferimenti di sede, concentrazioni, ampliamenti, aggiunta di settore merceologico, devono prevedere un'adeguata organizzazione dell'accessibilità veicolare, sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.

## **ARTICOLO 29 - Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali**

1. I parcheggi da asservire alle attività di media struttura di vendita sono determinati ai sensi delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.
2. È consentito reperire le aree da destinare a parcheggio alle distanze indicate negli strumenti urbanistici o, in assenza di tali disposizioni, dalla vigente normativa urbanistica o di settore; è altresì consentito rendere disponibili tali aree anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del numero minimo di posti auto previsti dagli standard urbanistici.

3. Per nuovi insediamenti di medie strutture di vendita localizzati all'interno dei centri storici, gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio possono essere ridotti dall'Amministrazione comunale del cinquanta per cento, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Per gli esercizi di vendita al dettaglio dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, gli standard di cui al precedente comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del settanta per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.

### **ARTICOLO 30 - Aree per le operazioni di carico e scarico merci**

1. Le medie strutture maggiori del settore merceologico alimentare e quelle miste devono essere dotate di apposita area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci ed al parcheggio di veicoli merci, delimitata, rispetto alle aree di parcheggio per la clientela, almeno con idonea segnaletica orizzontale e verticale.

#### **Art. 31 - Prescrizioni particolari**

1. I locali destinati al dettaglio devono avere accesso diretto dalla pubblica via, ovvero, qualora trattasi di area privata, da cortili interni, androni, parti condominiali comuni, fatti salvi diritti di terzi; in queste fattispecie devono avere finestre, o altre luci, o insegne, visibili da area pubblica.
2. Nella fattispecie di accesso da parti condominiali, il richiedente è tenuto a corredare la domanda col verbale di assemblea condominiale che consente l'insediamento dell'attività.
3. I titolari degli esercizi di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad occupare spazio pubblico all'esterno dei propri esercizi con vetrinette espositive; detta circostanza viene valutata di volta in volta dagli Uffici competenti:
  - a) viene concessa ove ritenuta consona ed opportuna con il contesto;
  - b) viene concessa ove le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo consentano.
4. Lo spazio occupato nelle fattispecie di cui al precedente comma 3, nel caso di autorizzazione permanente, è considerato superficie di vendita.

## **CAPO QUARTO – SISTEMA SANZIONATORIO**

### **ARTICOLO 32 - Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni dei presenti Criteri è sanzionata, ai sensi dell'articolo 80 della legge, secondo quanto previsto dalla L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 e, per quanto nella stessa richiamato, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, e sue modifiche ed integrazioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 39 della legge, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, è punita con una sanzione amministrativa da milleseicento euro a diecimila euro.
3. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione comunale, oltre alla sanzione di cui al precedente comma 2, il Comune dispone l'immediata chiusura dell'attività.
4. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta l'applicazione della sanzione di cui al precedente comma 2 ed il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.
5. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma 2, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni, e qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione, di cui al precedente comma 3.
6. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.

## **CAPO QUINTO – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ARTICOLO 33 – Disposizioni transitorie**

1. Nelle more di approvazione del Regolamento di esecuzione della legge, l'Amministrazione Comunale nella formazione dei presenti Criteri si è avvalsa di quanto disposto dall'articolo 110, comma 4, della legge medesima.

### **ARTICOLO 34 - Entrata in vigore**

2. I presenti Criteri entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno di pubblicazione consecutiva all'Albo Pretorio della relativa deliberazione esecutiva di approvazione.

### **ARTICOLO 35 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei presenti Criteri ed attinente alle attività delle medie strutture di vendita, si rinvia alla Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ed ai Regolamenti di esecuzione vigenti.



## ALLEGATO A (ARTICOLO 6, COMMA 2)

### MEDIE STRUTTURE MAGGIORI ESISTENTI

N.	AZIENDA	INDIRIZZO	Superfici di vendita (mq)			Area insed.	Zona urb. insed.	Tip. edilizia
			aliment.	non alim.	totale			
1	Aspiag Service Srl	Via Venezia 1	1050	450	1500	AU	R	C
2	Bernardi Group	Via Venezia 1		588	588	AU	R	C
3	Coop.Consumatori Nordest	Via E.di Colloredo	890	199	1089	AU	R	C
4	Dial Srl	Via C.Battisti	560	240	800	AU	R	C
5	F.Ili Del Negro	Via Ragogna		800	800	AU	R	C
6	Spesa Intelligente Srl	Via Ragogna	391	202	593	AU	R	C

AREA DI INSEDIAMENTO	AU	AREA URBANA
	AX	AREA EXTRAURBANA
	CS	CENTRO STORICO

ZONA URBANISTICA	AZ	ALTRA ZONA
	H	COMMERCIALE
	HC	COMMERCIALE HC
	P	PRODUTTIVA
	R	RESIDENZIALE

TIPOLOGIA EDILIZIA	C	COMMERCIALE ISOLATO
	C1	INTERNO A CENTRO COMMERCIALE
	C2	INTERNO A COMPLESSO COMMERCIALE
	D1	CENTRO COMMERCIALE
	D2	COMPLESSO COMMERCIALE

## **ALLEGATO B (ARTICOLO 16, COMMA 1)**

### **DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

- A) Planimetria dell'area, in scala adeguata, con indicata la viabilità esistente, quella programmata, l'accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita;**
- B) Planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare, in scala adeguata, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso, (estremi della concessione edilizia, o altro documento utile che evidenzia gli estremi della domanda di concessione edilizia);**
- C) Planimetria catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della domanda, che indichi la destinazione d'uso dei locali, ai fini della verifica della compatibilità urbanistica;**
- D) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;**
- E) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali, con specificate la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva totali;**
- F) Elaborati PRGC completi di zonizzazione e normativa con indicata l'area oggetto di intervento, nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali PRPC presenti nell'area oggetto di intervento;**
- G) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda.**

## INDICE

### CAPO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

2

ARTICOLO 1	Obiettivi e finalità	2
ARTICOLO 2	Generalità e durata	4
ARTICOLO 3	Oggetto	4
ARTICOLO 4	Definizioni	5
ARTICOLO 5	Ambito di applicazione	8
ARTICOLO 6	Determinazione del contingente	8
ARTICOLO 7	Classificazione delle medie strutture di vendita e degli esercizi di vicinato	10
ARTICOLO 8	Modello territoriale sovracomunale	11
ARTICOLO 9	Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio	11
ARTICOLO 10	Norme per i centri ed i complessi commerciali	12
ARTICOLO 11	Servizi sostitutivi di mensa	13
ARTICOLO 12	Autorizzazione	13
ARTICOLO 13	Denuncia di inizio attività	14
ARTICOLO 14	Comunicazione	14

### CAPO SECONDO – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

16

ARTICOLO 15	Requisiti soggettivi	16
ARTICOLO 16	Sistema autorizzatorio	16
ARTICOLO 17	Attività istruttoria	17
ARTICOLO 18	Autorizzazioni in deroga	18
ARTICOLO 19	Contingente in soprannumero	18
ARTICOLO 20	Revoca delle autorizzazioni	19
ARTICOLO 21	Ampliamento delle medie strutture di vendita	19
ARTICOLO 22	Riduzioni	20
ARTICOLO 23	Concentrazioni	20
ARTICOLO 24	Aggiunta di settore merceologico	21
ARTICOLO 25	Trasferimento di sede	21

**CAPO TERZO – NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE** **22**

ARTICOLO 26	Compatibilità della destinazione urbanistica	22
ARTICOLO 27	Correlazione tra titolo edilizio e provvedimento per l'esercizio dell'attività commerciale	22
ARTICOLO 28	Impatto sulla viabilità	22
ARTICOLO 29	Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali	23
ARTICOLO 30	Aree per le operazioni di carico e scarico merci	23
ARTICOLO 31	Prescrizioni particolari	23

**CAPO QUARTO – SISTEMA SANZIONATORIO** **25**

ARTICOLO 32	Sanzioni	25
-------------	----------	----

**CAPO QUINTO – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI** **26**

ARTICOLO 33	Disposizioni transitorie	26
ARTICOLO 34	Entrata in vigore	26
ARTICOLO 35	Disposizioni finali	26

**ALLEGATI** **27**

ALLEGATO A	Medie strutture maggiori esistenti	27
ALLEGATO B	Documentazione minima da produrre a corredo della domanda di autorizzazione	28

